

DIRITTO DELL'IMPRESA

A cura dello Studio legale Astolfo Di Amato e Associati

# Finanze dello Stato: frodi e tutele

● Mariangela Aparo

In ottemperanza agli obblighi assunti con la Convenzione per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 1995, il legislatore italiano ha introdotto nel codice penale (con la legge 29 settembre 2000, n. 300) l'art. 316-ter rubricato "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", posto a presidio delle risorse economiche della pubblica amministrazione, nazionale e sopranazionale, pregiudicate da condotte tese ad ottenere indebitate sovvenzioni pubbliche. Esso dispone "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis", che chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Il secondo comma degrada la fattispecie ad illecito amministrativo "quando la

somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3 mila 999,96 euro".

**I soggetti**

Soggetti passivi del reato, cioè gli enti che devono erogare i finanziamenti oggetto della condotta incriminata, sono sia lo Stato o altri enti pubblici, sia le Comunità Europee, in una condivisibile ottica di omologazione delle condotte lesive degli interessi comunitari a quelle lesive di interessi interni. Soggetto attivo può essere "chiunque". Per tale delitto l'art. 24 del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 prevede, accanto alla responsabilità penale del singolo autore, la responsabilità amministrativa dell'ente, società o associazione, nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso il reato. In tale caso si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**La condotta**

La condotta è integrata mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tacendo circostanze, la cui comunicazione è doverosa ai fini di una consapevole e corretta decisione della pubblica amministrazione. Le dichiarazioni false, verbali o docu-

mentali, si considerano penalmente rilevanti sia se contenute in una dichiarazione dello stesso richiedente sia se derivanti da un documento appositamente formato, anche da soggetti diversi dall'agente. Contrariamente a quanto richiesto nella convenzione, non è contemplata nel dettato dell'art. 316-ter la condotta di indebita ritenzione, che si verifica quando il beneficiario di un'erogazione ottenuta legittimamente non comunica che essa non avrebbe dovuto aver luogo o che, per il mutamento o il venir meno delle condizioni per cui essa era stata concessa, dovrebbe essere restituita. Tale lacuna non pare colmabile dall'interprete che potrà tuttavia far rientrare l'indebita ritenzione nell'ambito della fattispecie di "malversazione a danno dello Stato" (art. 316-bis cod. pen.), in quanto può integrare una "non destinazione" alle finalità per cui i finanziamenti erano stati concessi. L'oggetto della condotta L'agente deve conseguire indebitamente "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo". I contributi sono attribuzioni patrimoniali a fondo perduto finalizzate al sostegno dell'attività econo-

mica e socio culturale; per finanziamento si intende l'erogazione di mezzi finanziari che occorrono per lo svolgimento di una determinata attività; i mutui agevolati sono crediti implicanti l'obbligo della restituzione del capitale ricevuto con il pagamento di un tasso di interessi inferiore a quello normalmente praticato sul mercato. L'elencazione delle provvidenze ha valore puramente esemplificativo poiché la clausola "altre erogazioni dello stesso tipo" fa ricadere nell'ambito della norma tutte quelle erogazioni emesse da una fonte pubblica e concesse in forma agevolata, cioè con un'onerosità inferiore rispetto alle comuni regole di mercato. La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha incluso nel concetto di erogazioni pubbliche anche le indennità di natura assistenziale o previdenziale considerando che, essendo indifferente per l'art. 316-ter la effettiva destinazione delle somme ottenute (essenziale per la sola malversazione a danno dello Stato), tale norma dovrebbe applicarsi anche a quelle erogazioni non connotate da obblighi di destinazione, come sono appunto i contributi assistenziali (Cass.

pen. Sezioni Unite, sentenza n. 16568/2007).

**L'evento**

Il perno dell'illiceità penale è rappresentato dall'evento del conseguimento delle erogazioni. E' necessario che il soggetto effettivamente percepisca, grazie al suo comportamento ingannevole, le somme elargite dalla p.a., non potendosi ritenere sufficiente la semplice assegnazione di finanziamenti poiché l'amministrazione, scoperto l'inganno, potrebbe sempre revocare l'atto dispositivo dell'assegnazione. Se manca l'effettiva captazione delle somme si configurerà soltanto il tentativo o, nel caso in cui ne ricorrano gli estremi, il reato di falso (articoli 482 e 483 cod. pen.).

**Elemento soggettivo**

Il reato in esame richiede il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di conseguire aiuti economici indebitamente, che il soggetto sappia non spettanti nell'an o nel quantum, tramite notizie o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Non è ammissibile una responsabilità a titolo di colpa.

**Rapporti dell'art. 316-ter**

Si pongono problemi di

coordinamento con l'art. 640-bis - "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" - poiché entrambe le norme si riferiscono al medesimo momento dell'iter criminis (la richiesta del finanziamento) e sono ampiamente sovrapponibili fra di loro per evento, soggetti attivi e passivi, natura dell'indebito profitto conseguito e condotta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di recente che il rapporto debba intendersi in termini di sussidiarietà ammettendo il delitto di indebita percezione solo quando non sia configurabile la truffa, cioè quando la captazione abusiva di risorse pubbliche sia realizzata senza fare ricorso ad artifici e raggiri, cui consegue l'induzione in errore dei pubblici funzionari addetti alla concessione della sovvenzione.

L'art. 316-ter, in sostanza, si accontenta di condotte fraudolente di minore intensità, come il mero silenzio antidoveroso o l'utilizzazione in maniera irregolare di documenti o dichiarazioni, che, coerentemente, vengono punite con una pena (la reclusione da sei mesi a tre anni) che è pari alla metà di quella prevista per la truffa aggravata (reclusione da uno a sei anni).

DIRITTI & LAVORO

A cura dello Studio Limatola-Avocati

## Assegnazione di mansioni: le novità giurisprudenziali

E' opportuno chiedersi se il lavoratore possa essere assegnato a mansioni nuove e diverse da quelle precedentemente svolte, che compromettano la professionalità raggiunta, benché rientranti nella medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva.

In merito, fermo restando quanto disposto dall'art. 2103 del codice civile che, nella parte in cui, disciplinando lo ius variandi datoriale nell'assegnazione delle mansioni, pone il requisito dell'equivalenza, a valere è la recente, benché in via di consolidamento, affermazione in diritto della legittimità della clausola collettiva prescrivente la fungibilità tra mansioni comprese all'interno dello stesso inquadramento, sia pure al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali o di consentire la valorizzazione della professionalità potenziale dei lavoratori ai quali la qualifica si riferisce (cassazione, s.u., numero 25033/2006; cassazione numero 5285/2007; cass. numero 8596/2007; cass. numero 25313/2007).

Vale a dire, posto che la garanzia di cui all'art. 2103 del codice civile, opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo la indiscriminata fungibilità tra le stesse per il solo fatto del loro accorpamento convenzionale, nulla esclude che le parti sociali possono rendere fungibili, per temporanee prerogative dato-

riali o per estrinsecare le capacità ancora inesprese dei lavoratori, anche mansioni che esprimono professionalità di grado diverso, benché siano non legalmente, ma contrattualmente equivalenti, in quanto classificate nella stessa categoria e livello retributivo.

Il principio segna il passaggio dalla nozione di professionalità in senso statico, costituente un parametro rigido e limitato, a quella di professionalità in senso dinamico, nella quale il dato decisivo è rappresentato dalla capacità professionale potenziale del lavoratore, intesa come bagaglio di conoscenze polifunzionali, che considera non ciò che il dipendente fa, ma ciò che sa e può fare.

Una innovazione, comunque sia, non priva di riserve, giacché nel dischiudere la via a una mobilità tra le mansioni da valutare non già sulla specificità della singola professionalità (cassazione numero 425/2006; cassazione numero 7453/2005; cassazione numero 19836/2004; cassazione numero 13372/2003; cassazione numero 12821/2002), ma sulla base della comune appartenenza allo stesso formalistico inquadramento classificatorio contrattuale (di solito accorpante una eterogeneità di mansioni), finisce per fondare la legittimità di assegnazioni a mansioni ancorché non consententi soggettivamente il mantenimento del livello di professionalità acquisito.



Nella **BANCA DATI GUIDA** su **INTERNET** informazioni su 363.000 titoli:  
<http://www.guida.it>  
e-mail: [libri@guida.it](mailto:libri@guida.it)

**GUIDA PORT'ALBA**

Via Port'Alba, 20/23 - 80134 NAPOLI - Tel. 081/446377

**GUIDA MERLIANI**

Via Merliani, 118/120 - 80129 NAPOLI - Tel. 081/5560170

**GUIDA SANDOMENICO**

Piazza San Domenico Maggiore, 14/15 - 80134 NAPOLI - Tel.081/5516393

**GUIDA AVELLINO**

Corso Vittorio Emanuele, 101/h - Galleria La Magnolia 83100 AVELLINO - Tel. e Fax 0825/26274

**GUIDA BENEVENTO**

Via F. Flora, 13/15 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824/315764

**GUIDA CASERTA**

Via Caduti sul Lavoro, 29/33 - 81100 CASERTA - Tel. 0823/351288

**GUIDA ISCHIA**

Via A. Sogliuzzo - 80077 PORTO D'ISCHIA (NA)- Tel. 081/983567

**GUIDA SALERNO**

Corso Garibaldi, 142 b/c - 80124 SALERNO - Tel. 089/254218

Consegnate questo tagliando alle librerie  
Guida di Napoli e avrete diritto a uno sconto  
del 10% sui testi di narrativa, di saggistica  
e di letteratura varia e sugli articoli  
di cartoleria e cancelleria